

N. R.G. 348/2024

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione quarta civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Alberto Massimo Vigorelli	Presidente
dott.ssa Anna Mantovani	Consigliera
dott.ssa Francesca Vullo	Consigliera rel. est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di reclamo iscritto al n. r.g. **348/2024** promosso

DA

RECLAMANTE

CONTRO

presentata il 21.7.2022, ha depositato il 12.5.2023 ricorso per l'omologazione della proposta di concordato semplificato ex art 25 quinquies CCII.

La proposta e il piano di concordato semplificato si basano su un'offerta di acquisto di subordinata al verificarsi di 4 condizioni e irrevocabile sino 31.12.2023, che in estrema sintesi prevede l'acquisto da parte di dei marchi per euro 450 mila e della partecipazione in per euro 319 mila; la cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile di proprietà di , con conseguente possibilità di realizzare dalla vendita dell'immobile la cifra di circa euro 750 mila; l'apporto di finanza esterna da parte di per circa euro 750 mila.

L'Esperto Prof. Danovi, nominato in sede di composizione negoziata, ha formulato una valutazione positiva in merito alla fattibilità del piano.

Il 19.9.2023 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha depositato un ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale di gruppo nei confronti di nonché una memoria di osservazioni al ricorso per l'omologazione del concordato semplificato. Nelle more ha effettuato l'accesso alla composizione negoziata chiedendo, in data 30.10.2023, l'applicazione delle misure protettive.

A seguito di ulteriori chiarimenti richiesti dal tribunale a , alla luce dell'ingresso di in composizione negoziata, e l'esperto hanno depositato rispettivamente una memoria e un parere integrativo sempre positivo.

Grazie alla finanza esterna procurata dall'ing. , consigliere di , sono stati soddisfatti i dipendenti di per un importo di euro 499.196. E' stata pertanto depositata dai dipendenti istanti la liquidazione giudiziale la rinuncia ex art. 43 CCII.

Fissata udienza di comparizione delle parti al 2.11.2023 il PM, oltre a insistere nell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale di gruppo, in subordine ha chiesto la liquidazione giudiziale di .

Il tribunale ha assegnato termine a per il deposito di una memoria a chiarimenti fissando udienza al 18.12.2023, all'esito della quale, con sentenza n. 24/2024 ha dichiarato irrituale la proposta di concordato semplificato, revocato le misure protettive che aveva applicato e dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di .

In sintesi nella propria motivazione il tribunale ha rilevato la

“manifesta implausibilità del piano di concordato semplificato a raggiungere gli obbiettivi prefissati”

Sottolineando che

<<a seguito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale formulata dal Pubblico Ministero ex art. 287 CCII nei confronti del gruppo costituito da

_____ ha effettuato l’accesso alla composizione negoziata, chiedendo in data 30.10.2023 l’applicazione delle misure protettive sul proprio patrimonio ex artt. 18-19 CCII, a seguito dell’accettazione dell’esperto in data 27.10.2023, con ricorso al Tribunale in data 31.10.2023 per la conferma delle predette misure protettive; con la predetta memoria in data 31.10.2023, in vista dell’udienza collegiale fissata e tenutasi il 2.11.2023, _____ ha prodotto, per quanto qui di interesse, il ricorso per la conferma di misure protettive (ove sono descritte compiutamente alle pagine 8-9 le condizioni di squilibrio e le relative cause) e il progetto di piano di risanamento e piano finanziario a sei mesi (doc. 14 allegato alla predetta memoria).

Il fatto sopravvenuto dell’ingresso di _____ in composizione negoziata è particolarmente rilevante per la presente decisione di ritualità del concordato semplificato, atteso che tutto il piano e la proposta di _____ sono – nella prospettiva della stessa ricorrente - alimentati e sostenuti da apporti finanziari di _____ sia sotto il profilo dell’offerta di acquisto degli assets, previo investimento nella società terza _____ - sia sotto il profilo della promessa di rilevante “finanza esterna”; l’accesso alla composizione negoziata comporta dunque che il piano di _____ dovrebbe in tesi essere sostenuto da una società che oggi si trova quantomeno in uno stato di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi, a termini dell’art. 12 comma 1 CCII.

Ha altresì rilevato che

<<nella memoria depositata in data 1.12.2023 da _____ non è contenuto alcun impegno vincolante ed irrevocabile di _____ a prolungare il periodo di efficacia della proposta, per consentire anche a seguito dell’eventuale omologa del concordato semplificato la celebrazione della procedura competitiva sugli assets societari, sicché la stessa è da intendersi a breve caducata e destinata alla perdita di efficacia giuridica, con riflesso evidente di manifesta irrealizzabilità delle assunzioni della proposta e del piano prima descritte, che si fondano tutte sul presupposto della efficacia, vincolatività ed irrevocabilità della proposta di _____

>>

E concluso che

<<Di conseguenza, in difetto di apprezzabile solidità del promesso apporto di risorse esterne, la proposta concordataria appare sin da oggi non ragionevole nella sua realizzazione né fattibile, né fattibile – per come adesso strutturata e completamente fondata sugli apporti di

– non essendo destinata ad una verosimile omologazione ai sensi dell'art. 25 sexies comma 5 CCII, in quanto non assicura, nel il rispetto delle cause di prelazione, una utilità concreta a ciascun creditore anche chirografo>>.

Ha quindi dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale stante la legittimazione del Pubblico Ministero con riferimento alla domanda subordinata formulata a verbale.

Reclama chiedendo la revoca della liquidazione giudiziale e la prosecuzione del concordato semplificato. Si è costituita la liquidazione giudiziale eccependo l'inammissibilità del reclamo e la sua infondatezza nel merito. All'udienza del 21 marzo, all'esito della discussione delle parti, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.

*

Queste le censure sollevate da alla sentenza del tribunale milanese:

1) Carenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale.

La reclamante sottolinea l'irritualità dell'iniziativa del Pubblico Ministero che aveva depositato ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale di gruppo, del quale avrebbero fatto parte

, nell'ambito del procedimento unitario RG 472/23. Essendo secondo la reclamante pacifica l'insussistenza di un gruppo, il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale presentato dalla procura era inammissibile e dunque il tribunale avrebbe dovuto rigettare l'istanza *tout court*. Il Pubblico Ministero avrebbe poi dovuto depositare separate istanze di apertura della liquidazione giudiziale per le varie società.

2) Il vaglio sulla ritualità della proposta

La reclamante prospetta che il controllo sulla ritualità che il tribunale è chiamato ad eseguire nella prima fase della procedura avrebbe come oggetto esclusivamente l'esistenza dei requisiti formali per la presentazione della proposta. La valutazione sulla fattibilità della proposta, da effettuare con il decreto di cui all'art 25 sexies co 5 e 6 CCII, sarebbe demandata a una fase successiva, a procedura aperta e dopo avere acquisito la relazione finale, il parere dell'Esperto ed avere nominato e acquisito il parere dell'Ausiliario.

Il tribunale aveva pertanto confuso i due piani anticipando la verifica sulla fattibilità sostanziale della proposta, in violazione dell'iter procedimentale previsto ai co. 3 e 5 dell'art. 25 sexies CCII, alla fase iniziale della procedura nella quale competerebbe all'organo giudiziario solo un ruolo di controllo formale.

3) La fattibilità del piano di

La reclamante lamenta infine una scorretta interpretazione da parte del tribunale della proposta di _____, ritenuta erroneamente a termine. Secondo l'offerta di _____ sarebbe tutt'ora efficace, perché il termine ivi indicato del 31.12.2023 riguardava esclusivamente l'irrevocabilità dell'offerta. La proposta sarebbe pertanto tutt'ora valida e al più solo revocabile. In ogni caso quello sollevato dal tribunale sarebbe un falso problema, in quanto la proposta di _____ era già stata accettata da _____ che su di essa aveva fondato il piano concordatario.

*

Sulla inammissibilità

Il reclamo supera positivamente il vaglio di ammissibilità.

_____ ha chiesto la revoca della dichiarazione di liquidazione giudiziale *“con ogni conseguenza di legge in ordine alla prosecuzione della procedura di concordato semplificato”*. Ha quindi rimesso alla Corte ogni valutazione sui provvedimenti da adottare in conseguenza dell'accoglimento del reclamo. Si ritiene del resto che non avrebbe potuto chiedere in questa fase l'omologazione del concordato, considerato l'arresto della procedura in una fase preliminare e il mancato espletamento degli incombeni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 25 sexies CCII. Il richiamo all'art. 247 CCII non pare pertanto conferente posto che la citata disposizione disciplina l'impugnazione del decreto con il quale il tribunale si pronuncia sull'omologazione del concordato semplificato. A ciò si aggiunga che non vi è motivo di discostarsi dal principio consolidato nella giurisprudenza formatasi sotto il vigore della vecchia legge fallimentare, in base al quale, stante l'effetto devolutivo pieno del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento (oggi liquidazione giudiziale), qualora il debitore abbia censurato nel reclamo proposto ai sensi dell'art. 51 CCII la sua mancata ammissione al concordato, la Corte è tenuta a riesaminare anche le questioni inerenti l'ammissione a detta procedura (Cass. Sez. 1 -, **Sentenza n. 1893 del 25/01/2018**).

Nel merito

La reclamante lamenta l'assenza di un requisito formale nell'iniziativa della Procura, da cui conseguirebbe la carenza di legittimazione del Pubblico Ministero.

Non è chiaro alla Corte se il vizio formale prospettato attiene al deposito del ricorso della Procura nell'ambito di altro procedimento (il proc. unitario RGN

472/23) o al fatto che, nell'originario ricorso, era stata richiesta la liquidazione giudiziale di gruppo o a entrambi gli aspetti.

Ad ogni buon conto il Codice della crisi ha mantenuto in capo al Pubblico Ministero un potere di iniziativa processuale per richiedere la liquidazione giudiziale dell'impresa e di intervento in tutti i procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza. Nell'ambito della procedura di concordato semplificato di

il PM ha depositato in data 15.9.2023 una memoria in cui ha concluso per l'inammissibilità della proposta e del relativo piano di concordato (doc. 11) e ha presentato contestuale ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale di gruppo (doc. 12) facendo riferimento al procedimento di concordato semplificato pendente presso il tribunale RG 5/23. Il tribunale ha quindi fissato la medesima udienza del 2.11.2023 **sia** per la discussione sul ricorso presentato dal Pubblico Ministero nell'ambito del procedimento unitario **sia** per la discussione nel contraddittorio delle parti, del procedimento di concordato semplificato, alla luce dei profili di irritualità evidenziati dalla Procura. Nel corso dell'udienza il rappresentante della Procura, oltre ad insistere nella iniziale domanda di declaratoria di irritualità del concordato semplificato e di apertura della liquidazione di gruppo, ha chiesto in via subordinata, per l'eventualità in cui il tribunale non avesse ritenuto la sussistenza di un gruppo, la liquidazione giudiziale delle singole società del gruppo *"avendo fatto riferimento alle situazioni patrimoniali di ciascuna delle società"*. E' stato quindi assegnato termine alle parti per ulteriore memoria e fissata una successiva udienza al 18.12.2023. La dinamica processuale disvela l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla reclamante dovendo rilevarsi che:

- l'istanza è stata proposta anche nell'ambito del procedimento avente ad oggetto il concordato semplificato di _____, di cui era stato notiziato il PM ai sensi dell'art. 25 sexies co. 2 cpc in qualità di legittimo contraddittore;
- la domanda subordinata si fonda su fatti costitutivi che erano già stati allegati dalla Procura nel proprio ricorso;
- su detta istanza è stato garantito pieno contraddittorio al debitore.

Passando dunque all'esame della questione centrale sollevata nel reclamo, i limiti del sindacato giudiziario sulla ritualità della proposta di concordato semplificato, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il controllo sulla ritualità della proposta previsto dall'art. 25 sexies co. 3° CCII ha come oggetto anche la verifica della legittimità sostanziale della proposta (così CdA Milano decreto n.

2407/2023 del 13.07.2023 ma anche decreto CdA Milano RG 1048/22 del 12.1.2023; CdA Milano RG 580/2023 del 13.07.2023) nel cui ambito è ricompreso anche l'esame della sua non manifesta implausibilità. Quest'orientamento risponde a ragioni di economia processuale e di contenimento dei costi della procedura, nell'ottica di preservare il patrimonio del debitore nell'interesse del ceto creditorio che, nella procedura liquidatoria prevista dall'art. 25 sexies e ss CCII, vede la propria posizione indebolita dal mancato esercizio del voto.

Il vaglio di ritualità operato dal tribunale sulla proposta di concordato semplificato di _____ risponde pienamente a tale criterio.

I profili di criticità della proposta sono di tale evidenza da attenere ai requisiti minimi di legalità che la proposta deve avere per superare il preliminare vaglio giurisdizionale. Nella specie il piano è *ab origine* manifestamente inattuabile, per cui non vi sono ragioni per ritenere che il tribunale sia tenuto, anche in questi casi, a disporre l'ammissione del concordato per poi rilevarne le carenze in fase dell'omologa.

Sostenere che al tribunale competa nella prima fase esclusivamente un ruolo di mero attestatore formale dei requisiti previsti dall'art. 25sexies co. 1 CCII, senza poterne rilevare la sua manifesta irrealizzabilità e implausibilità, significherebbe tenere in vita la procedura pur nella già acquisita consapevolezza che la stessa non potrebbe sopravvivere al successivo vaglio che compete al tribunale sulla fattibilità del piano.

Premesso che non è contestata nel reclamo la centralità del ruolo di individuata nel piano di concordato quale acquirente degli *assets* di _____ e più genericamente soggetto finanziatore esterno della reclamante, deve rilevarsi che il piano è palesemente irrealizzabile poiché basato sulla proposta di _____ priva di giuridica consistenza, per le ragioni ben evidenziate nella sentenza impugnata, che non risultano scalfite dalle argomentazioni della reclamante.

Deve infatti rilevarsi:

A. Quanto alla questione del termine di efficacia della proposta

-a volere intendere l'offerta di _____ come una proposta negoziale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 c.c., come sostiene la reclamante, deve ritenersi che, scaduto il termine, essa abbia perso efficacia e debba pertanto intendersi caducata (Sez. 2, **Sentenza n. 15411** del 19/06/2013; Sez. 2, Sentenza n. 9229 del 29/08/1991), fatta salva la facoltà del proponente di rinnovare la propria proposta;

-non risulta tuttavia che [redacted] abbia manifestato una volontà in tal senso; benché sulla questione l'organo collegiale di I grado abbia stimolato il contraddittorio, il difensore di [redacted] si è limitato a dichiarare a verbale (cfr verbale del 18.12.2023) trattarsi di *“elementi relativi alla fattibilità economica che dovranno essere vagliati dall'ausiliario e non nella presente sede di ritualità”*;

B. Quanto alla tesi in base alla quale la proposta non potrebbe considerarsi scaduta al 31.12.2023, poiché accettata da [redacted] per fatti concludenti ben prima, avendo fondato sulla proposta [redacted] il proprio piano concordatario, essa collide con il contenuto della proposta [redacted], la quale, oltre ad essere definita come irrevocabile sino al 31.12.2023, era subordinata al verificarsi di alcune condizioni, tra cui anche la presentazione da parte di [redacted], entro il 12 maggio 2023 *“di una proposta di concordato semplificato, che recepisca e si basi sulla presente proposta”* (doc. 10 reclamante);

-da ciò consegue che la c.d. detta accettazione di [redacted], intervenuta nel momento in cui la debitrice ha posto alla base del proprio piano di concordato la proposta di [redacted], ha segnato il *dies a quo* di efficacia della proposta fermo restando il *dies ad quem* del 31.12.2023.

Tali rilievi sono a parere della Corte sufficienti per fondare il giudizio formulato dal tribunale di irritualità della proposta concordataria di [redacted], poiché incentrata sull'impegno di un terzo destinato a perdere vigore nelle more del giudizio di omologa e prima della pronuncia del decreto di cui al co. 6 dell'art. 25 sexies CCII e dunque sostanzialmente inesistente.

C. A ciò si aggiunga che il fatto sopravvenuto dell'accesso di [redacted] alla composizione negoziata non può ritenersi influente ai fini della verifica del controllo sulla legittimità sostanziale del piano, non foss'altro per il fatto che il tribunale ha constatato la mancata previsione nel progetto di risanamento di [redacted] sia *“del rientro dal credito verso la ricorrente per € 250.000,00”* sia del *“fondamentale apporto finanziario per l'acquisto dell'immobile al valore di stima di € 750.000,00”*. Non è stato prodotto il progetto di risanamento di [redacted]; tuttavia la correttezza dei rilievi del tribunale non vengono confutati nel reclamo. La mancata integrale previsione nel progetto di risanamento di [redacted] di tutti i punti dell'offerta formulata in favore di [redacted] rende il piano di [redacted] manifestamente incompleto e inattuabile, poiché fondato su un'offerta dai contenuti successivamente sconfessati dallo stesso proponente. A ciò si aggiunga che il terzo finanziatore, accedendo alla composizione negoziata della crisi, ha, a propria volta, riconosciuto di versare *“in condizioni di squilibrio*

patrimoniale ovvero economico finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza" ai sensi dell'art. 12 CCII. Alla luce dell'evoluzione dei fatti la proposta e il piano concordatario sono da reputarsi privi di concretezza, poiché basati su una proposta che non ha i requisiti minimi, sia sotto il profilo dei contenuti che della durata, per poter essere reputata tale.

Deve pertanto confermarsi la valutazione di non ritualità espressa dal tribunale sulla proposta concordataria di _____, dovendo ritenersi che non debba superare il vaglio di ritualità una proposta che, già in tale prima fase, risulti in maniera manifesta destinata a non superare positivamente la fase di omologazione.

*

Per tutte queste ragioni il reclamo deve essere respinto e condannata a rifondere alla controparte costituita le spese di lite liquidate come da dispositivo ai sensi dell'art. 4 co. 10 sexies DM 147/22, tenuto conto del valore indeterminabile e della complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa sul reclamo proposto da _____ avverso la sentenza n. 24/2024 del Tribunale di Milano:

1. rigetta il reclamo e conseguentemente conferma la sentenza n. 24/2024 del Tribunale di Milano pubblicata il 9.01.2024;
2. condanna _____ a alla procedura di liquidazione giudiziale di _____ le spese di lite liquidate nell'importo di euro 3.476,00 per compensi professionali oltre 15% per rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 21 marzo 2024

Il Consigliere est Francesca Vullo

Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli